

**COMUNE  
DI  
VANZAGO**  
(PROVINCIA DI MILANO)

**REGOLAMENTO  
PER L' ACCESSO AGEVOLATO ALLE  
PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E  
SCOLASTICHE**

# INDICE

## **PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Destinatari degli interventi
- Art. 3 – Categorie di servizi soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica degli utenti
- Art. 4 – Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
- Art. 5 – Criteri per la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale
- Art. 6 – Determinazione del minimo vitale
- Art. 7 – La dichiarazione sostitutiva della situazione economica per accedere ai servizi
- Art. 8 – Controlli sulle dichiarazioni
- Art. 9 –.Trattamento dei dati personali
- Art. 10 – Norma transitoria

## **PARTE SECONDA: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

- Art. 11 – Finalità
- Art. 12 – Principi generali
- Art. 13 – Condizioni di esclusione
- Art. 14 – Tipologie degli interventi

**PARTE PRIMA**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 109/98, coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 130/2000, i criteri unificati di valutazione e determinazione della situazione economica adottati dal Comune di Vanzago per coloro che richiedono interventi e/o prestazioni in ambito socio-assistenziale e scolastico, per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, cioè all'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato I.S.E.E.

**Art. 2**  
**DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni di cui al precedente articolo:

- i cittadini residenti nel Comune di Vanzago
- i profughi, i rimpatriati, i rifugiati e gli apolidi aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato, che dimorano nel Comune.

**Art. 3**  
**CATEGORIE DI SERVIZI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI**

I servizi, attualmente erogati dal settore Area Servizi alla Persona del Comune, soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:

**1. Servizi socio-assistenziali**

- Assistenza domiciliare
- Assistenza economica
- Pasti a domicilio
- Servizio trasporto

**2. Servizi scolastici**

- Mensa scolastica
- Trasporto scolastico
- Centro Ricreativo Diurno Estivo
- Pre e Post scuola

**3. Altri servizi**

- Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- Assegno di maternità;
- Fornitura gratuita libri di testo (legge 448/1998)
- Borse di studio (legge 62/2000)

Rientrano altresì eventuali altri servizi di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato, della Regione o a livello dell'ambito dei Comuni del Rhodense, per l'accesso ai quali la determinazione dell'I.S.E.E. costituisca requisito indispensabile.

#### **Art. 4**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica e da ulteriori soggetti che risultino a carico, ai fini IRPEF.

2. La famiglia anagrafica, così come definita dall'art. 2 – comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 109 del 31.03.98, corrisponde a quella risultante dallo stato di famiglia e cioè l'insieme “*di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune*”. (art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e art. 2, comma 2, del D.Lgs. 130/2000).

3. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) si ottiene sommando:

- il reddito;
- il patrimonio mobiliare ed immobiliare (nella misura del 20%)

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica sarà calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D.Lgs. 109/1998 e D.Lgs. 130/2000 e precisamente:

<b>Tab. 1 - Scala parametrica di equivalenza</b>	
<b>Numero dei componenti</b>	<b>Parametro</b>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Per ogni ulteriore componente	+ 0,35
In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	+ 0,2
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%	+ 0,5
Per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	+ 0,2

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del richiedente.

## **Art. 5**

### **CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE**

#### **5.1 – Definizione del reddito**

1. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

a) il **reddito complessivo ai fini IRPEF** quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;

b) il **reddito figurativo delle attività finanziarie**, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio complessivo del nucleo familiare, definito secondo i criteri di seguito elencati. In particolare, ai fini della definizione del patrimonio mobiliare, devono essere considerate le varie componenti ivi previste (depositi bancari, titoli di Stato, obbligazioni, azioni, ecc.) possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

2. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

#### **5.2 – Definizione di patrimonio**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) **Patrimonio immobiliare:** fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese. Il valore dell'imponibile è quello definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.646.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

b) **Patrimonio mobiliare:** la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando tutte le componenti previste dalla normativa di riferimento e possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Nel patrimonio mobiliare rientrano i depositi conti correnti bancari e/o postali; titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali.

Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad € 15.494. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

## **Art. 6 DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE**

1. Il minimo vitale per una persona corrisponde alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale. Il minimo vitale sarà aggiornato annualmente.

Per l'anno 2005, il minimo vitale è pari ad € 420,02 mensili, ovvero alla pensione minima I.N.P.S. lavoratori dipendenti ed autonomi calcolata al 01.01.2005.

2. La definizione dei redditi relativi a nuclei familiari composti da più persone avviene mediante l'applicazione della scala parametrica di equivalenza, di cui all'art. 4 Tab. 1, che individua il rapporto tra i redditi ritenuti necessari per assicurare alle famiglie aventi diversa composizione la possibilità di procurare a ciascun membro la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

3. Considerando che l'I.S.E.E., secondo quanto disposto dal D.Lgs. 109/1998, è determinato prendendo a riferimento il reddito dichiarato ai fini IRPEF, per l'anno 2005, il minimo vitale annuo lordo del soggetto richiedente la prestazione è di € 5.460,26.

<b>COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>SCALA PARAMETRALE</b>	<b>MINIMO VITALE (Reddito lordo annuo)</b>
1	100	€ 5.460,26

In caso di nuclei familiari più numerosi e/o in presenza delle situazioni particolari nella tab. 2 del D.Lgs. 109/1998, si applicano le maggiorazioni ivi previste, peraltro recepite nella tabella n. 1 dell'art. 4 del presente regolamento.

I suddetti limiti di reddito individuati, definiscono la soglia al di sotto della quale possono essere attuati gli interventi di sostegno economico

## **Art. 7 LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER ACCEDERE AI SERVIZI**

1. Coloro che richiedono di accedere con agevolazioni ad uno o più dei servizi elencati al precedente art. 3 devono presentare, la dichiarazione sostitutiva unica, disponibile presso l'ufficio, attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica, come definito dall'art. 4, e pertanto per il livello di contribuzione al costo del servizio.

2. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal richiedente al Comune, all'I.N.P.S. o ad un Centro di Assistenza Fiscale, competente per territorio, abilitato al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica. Tale dichiarazione ha validità di 12 mesi dalla data di rilascio della attestazione provvisoria di cui all'art. 4 del D.Lgs. 130/2000.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato, qualora sia già in possesso della certificazione attestante la sua situazione economica, se in corso di validità, potrà pertanto presentarla all'ufficio.

3. Il richiedente potrà avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'I.S.E.E. risulta modificato, non potrà essere retroattiva, ed avrà effetto dal mese successivo alla presentazione della domanda.

4. Il richiedente verrà inserito automaticamente nella fascia massima, corrispondente al costo del servizio delle singole prestazioni, nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

5. Gli utenti sono tenuti a comunicare, annualmente, ogni variazione relativa ai redditi e al patrimonio posseduti e possono, altresì, richiedere una verifica della propria situazione economica ai fini della rideterminazione della percentuale di contribuzione al costo degli interventi richiesti anche in corso d'anno. Nel caso di variazioni in diminuzione, la variazione decorrerà dalla data di accertamento, senza alcun diritto per l'utente di richiedere il rimborso.

6. L'Amministrazione Comunale effettuerà, anche con le modalità e gli strumenti di cui all'art. 4 – comma 7 - del D.Lgs. 109/1998, appositi controlli sulla situazione economica autodichiarata dal richiedente. Qualora in corso d'anno venissero riscontrati dati incongruenti rispetto a quanto dichiarato, l'utente verrà collocato nella fascia corretta, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.

## **Art. 8 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI**

1. Nell'ambito delle proprie competenze ed ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/00, il Comune potrà effettuare controlli relativi alla veridicità delle informazioni dichiarate. Il controllo potrà essere svolto a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, oppure mirato sulle singole istanze, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate.

2. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. Potranno essere effettuati, inoltre,

controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. I controlli si avvarranno anche delle banche dati a disposizione degli Enti o società fornitori di acqua, gas, elettricità utile all'accertamento dei dati dichiarati.

3. Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

4. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il richiedente è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza di ciò il procedimento sarà sospeso e non avrà alcun corso.

5. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il Settore Servizi alla Persona adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

#### **Art. 9**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune di Vanzago, Settore Servizi alla Persona, al fine di istituire le istanze prodotte; saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente ad un eventuale determinazione del corrispettivo e/o del contributo. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria, pena l'esclusione dal servizio richiesto, o l'applicazione della tariffa massima.

2. In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del Decreto legislativo succitato.

L'interessato gode dei diritti della citata normativa, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

#### **Art. 10**

### **NORMA TRANSITORIA**

Il presente regolamento, finalizzato alla definizione di un equo sistema tariffario per i servizi alla persona descritti all'art. 2, dovrà trovare il suo completamento in un ulteriore atto di definizione delle percentuali di contribuzione degli utenti ai servizi in ragione di quanto previsto dalla applicazione del D.Lgs. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 ed integrato dal DPCM n. 242 del 4 aprile 2001.



**PARTE SECONDA**  
**INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

**Art. 11**  
**FINALITA'**

1. Gli interventi economici sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

2. Gli interventi economici, in coerenza con il principio fondamentale del rispetto della persona e della sua dignità, sono destinati a perseguire nello specifico le seguenti finalità:

- assicurare le essenziali condizioni materiali di vita;
- promuovere l'autosufficienza e l'autonomia materiale ed economica;
- contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione;
- favorire le condizioni per la permanenza e l'integrazione nell'ambiente familiare e sociale, evitando per quanto possibile ogni forma di istituzionalizzazione;
- sopperire a necessità di carattere straordinario.

3. Gli interventi previsti da tale Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate dagli altri soggetti pubblici o privati, che a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Vanno posti, pertanto, in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e di sussidiarietà.

4. I richiedenti prestazioni di sostegno economico dovranno provvedere, oltre che alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica necessaria ai fini della determinazione dell'ISEE, anche alla sottoscrizione di un'autocertificazione con notizie integrative relative alla situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare, rispetto all'ISEE ( altre entrate non fiscalmente rilevabili, entrate non soggette a ritenute, assegni di invalidità o accompagnamento, contributi da parte di enti pubblici).

Al solo scopo di evidenziare elementi di verifica della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata andrà, inoltre, indicato il possesso di:

- aeromobili
- navi ed imbarcazioni da diporto
- autoveicoli con alimentazione a benzina con cilindrata superiore a 2000 cc o con alimentazione a gasolio con cilindrata superiore a 2500 cc o motocicli di cilindrata superiore a 500cc
- camper, caravans, roulettes
- collaboratori familiari con esclusione di quelli addetti esclusivamente all'assistenza agli anziani od invalidi
- cavalli da corsa o da equitazione
- assicurazioni sulla vita e contro infortuni o malattie con esclusione di quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore

**Art. 12**  
**PRINCIPI GENERALI**

1. Gli interventi economici di natura assistenziale disciplinati dal presente Regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti.
2. L'erogazione degli interventi economici è sempre prevista nell'ambito di un progetto di intervento elaborato dall'Assistente Sociale e condiviso dall'utente, in ordine ad un processo di aiuto più complessivo, nel rispetto delle opzioni individuali e tenendo conto delle risposte e della rete dei servizi esistenti nel territorio.
3. In casi straordinari di necessità ed urgenza di natura economica e sociale si potrà dare luogo all'erogazione di un contributo straordinario previa motivata e circostanziata relazione dell'Assistente Sociale, anche al di fuori dei criteri contemplati nel presente regolamento.

**Art. 13**  
**CONDIZIONI DI ESCLUSIONE**

Si è esclusi dalla possibilità di beneficiare degli interventi economici di cui al presente Regolamento in presenza delle seguenti condizioni:

- a) reddito superiore ai parametri minimi fissati dal minimo vitale, salvo le circostanze particolari di cui al comma 3 del precedente art. 12;
- b) esistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, possano provvedere a garantire il minimo vitale del richiedente l'intervento economico;
- c) possesso di proprietà immobiliari salvo l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- d) reddito non accertabile o per il quale sia stata verificata una dichiarazione sostitutiva di certificazione non corrispondente a verità.

**Art. 14**  
**TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI**

Nel limite degli stanziamenti di bilancio si possono prevedere le principali forme di assistenza economica.

**A) SUSSIDIO DI MINIMO VITALE**

E' teso a garantire al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene della persona e conduzione della casa), mediante la ripetuta erogazione di somme di denaro, qualora il reddito familiare sia al di sotto della soglia di minimo vitale.

Per l'erogazione di tale sussidio si terrà conto della valutazione dell'Assistente Sociale rispetto alle condizioni di salute, di età e delle circostanze che permettono alla persona di

mantenere se stessa nell'ambito del proprio nucleo familiare nonché del tenore di vita mantenuto dal nucleo stesso.

L'entità del contributo dipende dal calcolo dell'I.S.E.E., ad esso sommato il rapporto tra eventuali altri redditi a qualsiasi titolo percepiti ed il parametro di cui alla Tab. 2 del D.Lgs. 109/98, e non può essere superiore a quanto calcolato secondo la seguente tabella:

a)	<b>I.S.E.E.</b>
b)	Altri redditi (indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, redditi non dichiarati, ...), detratto l'affitto non registrato per un massimo di € 2.065 annui
c)	<b>Reddito annuo disponibile per il nucleo</b> [a +b/parametro scala equivalenza ISEE]
d)	Importo contributo: (minimo vitale – c)/12 mensilità

## **B) CONTRIBUTO ECONOMICO**

E' teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuto a cause straordinarie ed impreviste che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare. Il contributo economico è concesso mediante l'erogazione una tantum di somme di denaro.

Se le circostanze lo consentono l'Ente Comunale, su proposta della Responsabile del Servizio, nel concedere il contributo, concorda con il beneficiario la restituzione anche rateale, della somma erogata, dal momento in cui la situazione di grave e straordinario disagio economico è superata.

## **C) ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

E' tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un servizio erogato dal Comune.

Nel caso, infatti, in cui la valutazione di carattere sociale rilevasse la necessità di utilizzo di un servizio erogato dal Comune (mensa scolastica, centro estivo, trasporto scolastico, servizio di pre e post scuola, ...) per il quale il nucleo familiare non è in grado di sostenere gli oneri, potrà essere stabilita la fruizione gratuita od agevolata del servizio in oggetto.

Restano vincolanti i criteri di carattere economico adottati con il presente regolamento, salvo in casi di straordinaria necessità e previa motivata relazione dell'Assistente Sociale.

## **D) CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

E' teso ad un'integrazione nel costo delle rette di ricovero di persone anziane e inabili, ospiti presso strutture residenziali pubbliche o private.

Destinatari del contributo sono le persone anziane e inabili, residenti nel Comune di Vanzago precedentemente al ricovero in struttura residenziale così come stabilito dall'art. 6 comma 4 della Legge 328/2000, non autosufficienti fisicamente, psichicamente o socialmente qualora il loro reddito e quello dei parenti obbligati al mantenimento e all'assistenza ai sensi degli artt. 143,147, 433 e seguenti del Codice Civile, sia insufficiente a far fronte ai costi delle rette di ricovero.